

Numero
6049

fr

0

Bellinzona
7 dicembre 2022

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Consiglio nazionale
Commissione delle istituzioni politiche
3003 Berna

Invio (word e pdf):
cornelia.perler@bj.admin.ch

19.415 n Iv. Pa. Arslan. Dare voce ai giovani. Diritto di voto e di elezione attivo per i sedicenni come primo passo nella vita politica attiva Parere sulla procedura di consultazione

Signor Presidente,
signore e signori Consiglieri nazionali,

abbiamo ricevuto la lettera del 12 settembre 2022 con il progetto preliminare di modificazione della Costituzione federale per l'abbassamento del diritto di voto a sedici anni e vi ringraziamo per l'opportunità offertaci di esprimere il nostro parere.

Il Consiglio di Stato è contrario al progetto e invita la commissione a non entrare in materia sull'iniziativa parlamentare del 21 marzo 2019.

Innanzitutto rileviamo che in tutti i Cantoni, ad eccezione del Cantone di Glarona, finora il Popolo ha respinto l'abbassamento dell'età del conferimento del diritto di voto, perlopiù con una grande maggioranza di voti contrari. Quale osservazione generale, si può rilevare che il Popolo tende a modificare l'età dell'esercizio del diritto di voto in modo prudente.

A livello europeo anche altrove l'abbassamento dell'età del diritto di voto a sedici anni è visto con scetticismo dalla popolazione, come mostra il risultato della votazione popolare del 7 giugno 2015 nel Granducato del Lussemburgo quando è stata respinta con oltre l'ottanta per cento dei voti l'introduzione della possibilità per i cittadini tra i sedici e i diciotto anni di età di chiedere l'iscrizione nel catalogo degli aventi diritto di voto attivo.

La legislazione svizzera in alcuni ambiti conferisce diritti o doveri a partire dal compimento dei sedici anni di età. Si tratta perlopiù di settori specifici e poco confrontabili con il campo dei diritti politici. Per contro, per quanto concerne i diritti e i doveri dei cittadini, il limite è di regola posto a diciotto anni. Il Codice civile svizzero stabilisce, all'articolo 14, che è maggiorenne chi ha compiuto diciotto anni. Solo questi ultimi, purché siano capaci di

discernimento, godono dell'esercizio dei diritti civili. Di conseguenza, solo con il compimento della maggiore età la persona dispone della piena libertà contrattuale o può, per esempio, fare un testamento, stipulare un contratto successorio o contrarre matrimonio.

È naturale che l'età per l'esercizio dei diritti politici sia allineata a quella che nel diritto civile viene considerata la soglia per la quale si ritiene che il giovane abbia acquisito una maturità sufficiente per partecipare autonomamente alla vita giuridica e per acquistare diritti e contrarre obbligazioni con atti propri.

Vi sono poi parecchi altri campi in cui la legge fa dipendere diritti o obblighi dal compimento del diciottesimo anno di età. Per esempio, in ambito penale la maggiore età è fissata a diciotto anni mentre la procedura penale minorile si applica a coloro che, al momento del fatto, non avevano ancora compiuto quell'età (art. 1 della legge federale sul diritto penale minorile). Secondo la legislazione militare, gli obblighi militari nascono nell'anno in cui la persona soggetta all'obbligo militare compie diciotto anni (art. 7 cpv. 1 della legge militare). Anche nel diritto delle assicurazioni sociali vi sono numerose norme in cui viene fissato il limite di 18 anni. L'articolo 29 capoverso 1 della legge del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio precisa che sono considerati giovani i lavoratori fino ai 18 anni compiuti. L'ordinanza del 28 settembre 2007 sulla protezione dei giovani lavoratori si applica infatti ai minorenni. All'interno di tale categoria vi sono poi alcune ulteriori differenziazioni sui diritti e i doveri e le attività ammesse, a dipendenza dell'età.

Gli esempi tratti dalla legislazione tendono più a confermare la legittimità del limite di diciotto anni anziché motivare un suo abbassamento a sedici anni di età.

Il Governo è convinto che non sia sufficiente dimostrare che vi siano dei sedicenni che possono essere considerati abbastanza maturi per recarsi alle urne. Bisogna anche essere consapevoli che non vi è un'età identica per tutte le persone che definisce il passaggio a una sufficiente maturità civica. Questo momento non potrebbe nemmeno essere determinato perché questa maturità civica è frutto di un processo di evoluzione della persona e della sua personalità con l'acquisizione di nozioni e di esperienze che la vita porta con sé. Occorre quindi riferirsi all'età che il diritto vigente considera determinante nei principali ambiti in cui sono stabiliti i diritti e i doveri dei cittadini.

Una delle argomentazioni ricorrenti per motivare il conferimento del diritto di voto e di eleggibilità a chi ha compiuto i sedici anni di età è quella secondo la quale i giovani si sono distinti nelle discussioni sui temi ambientali e sulla discriminazione, promuovendo anche manifestazioni e partecipando al dibattito pubblico. Siamo dell'opinione che sia positivo che i giovani esprimano le loro idee e opinioni e che si interessino in modo appassionato ad alcuni temi anche senza beneficiare dei diritti politici. Non reputiamo però giustificato partire da questa argomentazione per abbassare l'età del conferimento dei diritti politici. Il coinvolgimento nel dibattito pubblico e l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni, costituiscono delle attività politiche che consentono ai giovani di acquisire esperienze che poi potranno sfruttare in seguito.

Occorre esaminare nel suo insieme la fascia di età tra i sedici e i diciotto anni. Pur partecipando in gran numero, i giovani che presenziano a manifestazioni non

costituiscono la maggioranza dei giovani. Da parte dei sedicenni e dei diciassetenni non sembra esserci un interesse incondizionato all'ottenimento del diritto di voto. Il loro interesse a partecipare attivamente alla vita politica, nell'insieme, non deve essere sopravvalutato. Anche dallo studio del Centro per la Democrazia di Aarau riguardante il Cantone di Glarona, citato nel rapporto esplicativo, emergono indizi secondo i quali vi è un minor interesse dei giovanissimi a partecipare alla vita politica.


Oltre alla maturità è opportuno che la persona abbia acquisito un bagaglio minimo di esperienze e conoscenze. Queste contribuiscono a comprendere in misura maggiore gli oggetti posti in votazione e permettono di ponderare meglio il voto. D'altronde, spesso vi sono temi complessi, e le conseguenze di un'accettazione o di un rifiuto non sempre sono facilmente individuabili, nemmeno per le persone adulte.


Il Consiglio di Stato ripone la massima fiducia nei giovani, i quali costituiscono il futuro della società e le considerazioni espresse sopra non devono essere interpretate come un segno di sfiducia nei confronti dei giovani. L'acquisizione dei diritti politici costituisce un momento importante e simbolico della vita del cittadino, che porta con sé molteplici altri diritti e doveri e lo rende pienamente responsabile dei suoi atti.

In conclusione, il Consiglio di Stato non condivide il progetto preliminare di modificazione della Costituzione federale e propone di non entrare in materia sull'iniziativa parlamentare del 21 marzo 2019.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori Consiglieri nazionali, l'espressione della massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Claudio Zali

Il Cancelliere

Arnaldo Coduri

Copia a:

- Cancelliere dello Stato (can-sc@ti.ch)
- Cancelleria dello Stato, Consulenza giuridica del Consiglio di Stato (can-cgcs@ti.ch)
- Cancelleria dello Stato, Servizio dei diritti politici (can-dirittipolitici@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in internet